

Regolamento Commissione Regionale Arbitri 2023/2024

Art. 1 Scopo

La Commissione Regionale Arbitri, detta in seguito CRA, è l'organo supremo nell'ambito dell'arbitraggio, essa dipende direttamente dalla CFA e collabora strettamente con il Comitato della SVRTM.

Art. 2 Responsabilità

La CRA è responsabile di tutta l'organizzazione concernente l'arbitraggio in seno alla SVRTM.

Art. 3 Composizione

1. La CRA si compone di un presidente e di un minimo di 5 membri.
2. Il presidente è eletto dal comitato della SVRTM.
3. I membri sono eletti dal presidente della CRA.
4. La durata del mandato corrisponde a quella del comitato Cantonale.
5. I membri della CRA devono essere o essere stati arbitri.

Art. 4 Compiti

1. Segnalare alla CFA arbitri per i quadri nazionali.
2. Designare gli arbitri per le competizioni regionali e di 1° lega nazionale.
3. Designare i giudici di linea per la LN.
4. Ispezionare gli arbitri della SVRTM.
5. Trasmettere le licenze a tutti gli arbitri della SVRTM.
6. Organizzare corsi di formazione e d'aggiornamento.
7. Organizzare gli esami marcatori.
8. Formare, su richiesta della CFA, i giudici di linea.
9. Formare gli istruttori marcatori.
10. Decidere la riconsiderazione di arbitri sul piano regionale.
11. Comminare sanzioni ad arbitri regionali.
12. Difendere gli interessi degli arbitri verso gli altri organi della SVRTM.

Art. 5 Licenza

1. Tutti gli arbitri in attività devono essere in possesso della licenza d'arbitro, (valevole e omologata).
2. Gli arbitri Junior e candidati arbitro in casi particolari possono arbitrare in 3°lega base e nei gironi base under.
3. Il costo della licenza è assunto dalla SVRTM, a condizione che l'arbitro abbia effettuato il no. minimo di arbitraggi previsti (art.11), in caso contrario la società di appartenenza deve corrispondere alla federazione il costo della tessera più spese amministrative.
4. Gli arbitri devono avere residenza in Ticino. Casi particolari verranno valutati dalla CRA.
5. Il limite d'età per poter arbitrare il LR è di 65 anni compiuti, in casi singoli la CRA può decidere delle deroghe annuali, chiarita la disponibilità e la capacità dell'arbitro.

Art. 6 Arbitro Livello N 3

Per essere nominati arbitro livello 3 i candidati devono soddisfare le seguenti esigenze:

1. **Avere un'età di almeno 18 anni o compierli nel corso della stagione in cui svolge l'esame.**
2. Essere in possesso della licenza di marcatore.
3. Superare con successo un esame teorico e uno pratico secondo le istruzioni della CRA.
4. Non sono ammessi all'esame pratico i candidati che non superano l'esame teorico.

Art. 7 Arbitro Livello N 2

Un arbitro può essere promosso arbitro Livello N 2 se soddisfa le seguenti esigenze:

1. Aver arbitrato almeno 2 anni quale arbitro Livello N 3 e aver fatto un numero congruo di arbitraggi durante l'anno.
2. Essere disposto, se tutti i criteri sono soddisfatti, a far parte dei quadri nazionali, su proposta da parte della CRA, con il benestare di tutti i membri comitato

Art. 8 Arbitri minorenni (Junior)

1. La CRA può, a seconda delle esigenze, formare arbitri Junior per i campionati regionali.
2. La CRA se ne assume la responsabilità, con l'accordo della Federazione Regionale.
3. Arbitri "Junior" sottostanno al regolamento "Arbitri Junior" emanato dalla CRA

Art. 9 Giudici di linea

1. Il giudice di linea è un arbitro che in seguito ad un corso specifico ottiene il diploma di giudice di linea (JL).
2. Il JL assiste e collabora con gli arbitri negli incontri previsti da Swiss Volley.

Art. 10 Tenuta ufficiale

1. Tutti gli arbitri in attività devono indossare la tenuta ufficiale adottata dalla CRA. Gli arbitri in 1° Lega e i giudici di linea devono vestire con la tenuta ufficiale completa di LN. In LR e Under con maglia LN e pantaloni stabiliti dalla CRA.
2. Tutti gli arbitri sono obbligati ad acquistare o partecipare alle spese per la tenuta ufficiale.
3. L'arbitro che non indossa la tenuta ufficiale riceverà una sanzione di CHF 20.- più spese amministrative.

Art. 11 Diritti e obblighi

1. Gli arbitri ufficiali sono sottoposti al regolamento competizioni ufficiali.
2. Devono arbitrare un no. minimo di partite secondo le esigenze della CRA e della SVRTM.
3. Devono dare la loro disponibilità ad arbitrare almeno 2 giorni alla settimana e 2 week-end al mese.
4. Se l'arbitro o gli arbitri designati per un incontro è/sono assente/i, qualsiasi arbitro presente può accettare di dirigere l'incontro se i due capitani sono d'accordo.
5. Dopo un periodo di due anni senza attività un arbitro è radiato dai quadri della Federazione Regionale
6. La CRA è autorizzata ad obbligare gli arbitri regionali a partecipare a corsi annuali di aggiornamento. Arbitri che non adempiono i requisiti minimi imposti dalla CRA sono radiati dai quadri.

Art. 12 Congedi e assenze

1. L'arbitro è responsabile della verifica e aggiornamento dei propri dati inseriti sulla piattaforma Volley Manager.
2. Ogni arbitro deve notificare in maniera tempestiva le sue assenze su Volley Manager e tenerle aggiornate
3. La CRA, previa richiesta scritta, può concedere un anno di congedo (al massimo).
4. In caso di maternità viene concesso, previa richiesta scritta, un anno supplementare di congedo.

Art. 13 Responsabile arbitri

1. Ogni società deve avere un responsabile arbitri.
2. È responsabile degli arbitri e dei marcatori della propria società.
3. Il responsabile arbitri ha il compito di mantenere i contatti con la CRA.
4. Trasmette ai resp./allenatori le informazioni e le nuove regole che riceve dalla CRA.
5. Deve promuovere la partecipazione ai corsi arbitri.
6. Deve cercare candidati per i corsi marcatori e arbitri.
7. Deve essere arbitro attivo o essere stato arbitro, e deve partecipare al corso obbligatorio di aggiornamento per gli arbitri, la mancata partecipazione riceverà una sanzione CHF 30.-

Art. 14 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto in questo regolamento fanno testo le disposizioni emanate da SVRTM e Swiss Volley.
2. I casi non previsti dai regolamenti saranno trattati dalla CRA e sottoposti al Comitato della SVRTM.
3. L'istanza di ricorso è il Comitato della SVRTM.

Il presente regolamento è approvato dal Comitato Cantonale della SVRTM il 3 settembre 2023

Per il Comitato della CRA

Il Presidente (firmato all'origine)

